

PIANO “DESTINAZIONE ITALIA”: A CHE PUNTO SIAMO?

È del 23 dicembre 2013 il decreto-legge n. 145 che dà avvio al piano "Destinazione Italia" dello scorso 19 settembre. Il provvedimento, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, attualmente al vaglio congiunto delle Commissioni Finanza ed Attività produttive della Camera, tocca molteplici comparti: dal costo dell'energia, al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; dall'internazionalizzazione delle imprese, alle misure per facilitare l'ingresso e il soggiorno in Italia per *start-up* innovative, ricerca e studio, fino a riguardare in maniera più specifica anche la materia del lavoro.

Con riferimento specifico a quest'ultimo tema, occorre analizzare le innovazioni apportate nell'art.14 del decreto su richiamato, destinato a contrastare la piaga del lavoro sommerso in Italia, quale ostacolo alla corretta concorrenza nel mercato.

Nello specifico:

✓ **articolo 14: misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare**

Premesso che, secondo il principio *tempus regit actum*, le sanzioni trovano applicazione dopo l'entrata in vigore delle norme che le introducono e che, nel caso di specie, qualora le violazioni normative vengano riscontrate dopo il 24 dicembre (data di entrata in vigore del decreto legge n. 145), ma siano state compiute in precedenza, trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori precedenti; la disposizione in analisi prevede:

-un aumento del 30% degli importi della *maxisanzione* per il lavoro nero e delle somme aggiuntive dovute per la sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 81/2008);

-un aumento di dieci volte degli importi delle sanzioni amministrative nel caso di mancato rispetto della normativa che riguarda la durata massima del lavoro settimanale e i riposi giornalieri e settimanali (commi 3 e 4 dell'art. 18 – bis del D. Lgs. n. 66/2003).

	COM'ERA	COSA CAMBIA
MAXI-SANZIONE	Il datore di lavoro che assume lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (salvo il lavoro domestico): sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per	La sanzione aumenta da 1.950 ed a 15.600 euro, e la somma aggiuntiva di 150 euro a giornata passa a 195 euro .

<p>MINI-MAXISANZIONE</p>	<p>ogni giornata di lavoro effettivo.</p> <p>Quando il lavoratore, dopo un primo periodo in nero, viene regolarmente occupato: la sanzione amministrativa va da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare.</p>	<p>La sanzione aumenta e va da 1.300 a 10.400 euro e la somma aggiuntiva passa a 39 euro</p>
<p>SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE</p>	<p>In caso di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro: sospensione dell'attività imprenditoriale, e pagamento di una somma di 1.500 euro (art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 81/2008).</p> <p>In caso gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 81/2008), oltre alla sospensione dell'attività imprenditoriale, il datore di lavoro deve pagare una sanzione di 2.500 euro</p>	<p>La sanzione amministrativa passa da 1.500 a 1.950 euro</p> <p>La sanzione amministrativa passa da 2.500 a 3.250 euro.</p>
<p>ORARIO LAVORO DI</p>	<p>Superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro (media di 48 ore a settimana nell'arco temporale di quattro, sei o dodici mesi, a seconda dei casi): sanzione da 100 a 750 euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata 	<p>La sanzione amministrativa va da 1.000 e 7.500 euro</p> <p>La sanzione aumenta e va da 4.000</p>

<p>RIPOSO GIORNALIERO</p>	<p>in almeno tre periodi di riferimento (media di 48 ore a settimana nell'arco di tempo di quattro, sei o dodici mesi, a seconda dei casi): sanzione da 400 a 1.500 euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione va da 1.000 a 5.000 euro senza ammissione al pagamento in misura ridotta <p>Nel caso di mancato rispetto del riposo giornaliero (il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità): sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se le violazioni riguardano più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la 	<p>a 15.000 euro</p> <p>La sanzione aumenta e va da 10.000 a 50.000 euro senza ammissione al pagamento in misura ridotta</p> <p>La sanzione amministrativa aumenta e va da 500 a 1.500 euro</p> <p>La sanzione aumenta e va da 3.000 a 10.000 euro</p> <p>La sanzione va da 9.000 a 15.000 euro</p>
--------------------------------------	---	--

<p>RIPOSO SETTIMANALE</p>	<p>sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.</p> <p>In caso di mancato rispetto del riposo settimanale (almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, ogni 7 giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero): sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. 	<p>La sanzione aumenta e va da 1.000 a 7.500 euro.</p> <p>La sanzione aumenta e va da 4.000 a 15.000 euro.</p> <p>La sanzione aumenta e va da 10.000 a 50.000 euro.</p>
--------------------------------------	---	--

Gli importi derivanti dalle sanzioni irrogate avranno una destinazione ben precisa che il Legislatore ha debitamente indicato all'interno del decreto in parola. Segnatamente, queste somme saranno utilizzate per finanziare le misure di natura organizzativa in materia di contrasto al lavoro nero ed irregolare e le attività finalizzate a prevenire e promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro realizzate dalle DTL, nonché le spese di missione del personale ispettivo, chiamato ad irrogare le sanzioni sopra descritte in caso di accertata violazione.

A conferma della impellente necessità di contrastare queste inammissibili modalità di lavoro, il Legislatore dispone, altresì, l'implementazione del numero degli ispettori di lavoro, immettendo ulteriori 250 figure, da destinare nelle regioni del centro-nord, in ragione della maggiore necessità di personale esistente in tali realtà.

Sarà definita, in ogni caso, con apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto-legge n. 145/2013, l'ottimizzazione del servizio di ispezione.

Per ragioni di completezza ed al fine di fornire un quadro esaustivo che dia conto delle novità introdotte dal decreto in esame, in materia di lavoro, si indicano qui di seguito le ulteriori disposizioni di cui è opportuno dare conoscenza:

✓ **articolo 2: misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI**

L'obiettivo è quello di favorire la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile ed a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. In particolare, si intende percorrere tale strada attraverso la concessione di mutui agevolati per gli investimenti (tasso pari a zero, durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile).

Ammessi a tale agevolazione sono le imprese che abbiano specifiche caratteristiche:

-siano costituite da non più di sei mesi al momento di presentazione della domanda;

-siano costituite in forma societaria;

-abbiano una dimensione micro e piccola, come indicato nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

-abbiano una compagine societaria composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

I progetti oggetto di finanziamento saranno le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, inerenti la produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con un apposito decreto, con cui saranno, altresì, fissati criteri e modalità di finanziamento.

✓ **articolo 3: credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**

Si prevede l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, le cui modalità operative e la cui decorrenza saranno definite, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il credito d'imposta verrà riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale

di 2.500.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ogni anno. Tale credito sarà riconosciuto a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascun periodo di imposta.

✓ **articolo 5: misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio**

Si dispone l'incremento delle risorse economiche per favorire la promozione dei prodotti italiani all'estero, nonché l'internazionalizzazione delle imprese italiane, individuando procedure specifiche per facilitare gli scambi commerciali e l'attività internazionale delle imprese, come l'estensione dell'orario di apertura degli uffici dell'Agenzia delle Dogane, il rilascio di certificati camerali in lingua inglese, la possibilità per le camere di commercio di rilasciare documenti per la commercializzazione di prodotti.

✓ **articolo 6: misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese**

Per promuovere la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, si prevede lo stanziamento di un finanziamento a fondo perduto tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro che saranno concessi alle imprese per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentono il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, la connettività a banda larga e ultralarga. I *voucher* potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

L'ammontare dell'intervento è fissato nella misura massima di 100 milioni di euro da ripartire tra le Regioni.

Il tutto verrà definito nella prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

✓ **articolo 11: misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione**

Si dispone che, per le imprese che hanno più di 15 dipendenti, in caso di affitto o vendita di azienda, rami d'azienda o complesso di beni di imprese sottoposte a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria), sussista, in capo alle società cooperative costituite da personale dipendente dall'impresa sottoposta alla procedura, un diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto.

L'atto con cui avviene l'aggiudicazione dell'affitto o della vendita in favore della società cooperativa, rappresenterà il titolo per l'anticipazione dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori associatisi in cooperativa.

✓ **articolo 12: misure per favorire il credito alla piccola e media impresa**

Si individuano misure di semplificazione e facilitazione di accesso al credito per le imprese di piccola e media impresa concedendo anche alle società non quotate la possibilità di emettere obbligazioni.

Il decreto si prefigge anche l'obiettivo di agevolare la cartolarizzazione del credito incidendo sulla legge n. 130 del 1999.

✓ **articolo 13: disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo**

Si destinano ingenti risorse per progetti relativi ad opere collegabili all'evento EXPO 2015 (es. miglioramento di parcheggi, metropolitane, rete ferroviaria), nonché per la realizzazione di lavori pubblici (es. finanziamento di progetti finalizzati a rendere competitivi i porti italiani, progetti presentati da parte di comuni con una popolazione superiore ai 5.000 e fino ai 15.000 abitanti, al fine di promuovere la valorizzazione di specifiche aree territoriali, realizzazione della linea 1 della metro di Napoli, ecc.).

Si individuano anche specifiche disposizioni riguardanti il settore del trasporto aereo.